

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
2016

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28/10/2016)

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag.
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 - Concessione	4
Art. 4 - Domanda di concessione	4
Art. 5 - Procedimento amministrativo	5
Art. 6 - Termini per la conclusione del procedimento amministrativo	5
Art. 7 - Occupazioni d'urgenza	5
Art. 8 - Occupazioni esenti da concessione	5
Art. 9 - Requisiti del concessionario	6
Art. 10 - Durata della concessione	6
Art. 11 - Condizioni di concessione	7
Art. 12 - Obblighi e oneri del concessionario.	7
Art. 13 - Trasferimento della concessione	7
Art. 14 - Rimozione dell'occupazione	8
Art. 15 - Revoca-sanzione	8
Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione	8
Art. 17 - Decadenza	8
Art. 18 - Rinuncia alla concessione	9
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI	
Art. 19 - Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione.....	10
Art. 19 bis - Aree destinate ad occupazioni con chioschi	10
Art. 20 - Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione	10
Art. 21 - Occupazioni con dehors	10
Art. 22 - Occupazioni con strutture chiuse	11
Art. 23 - Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici	11
Art. 24 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili.....	12
Art. 25 - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati	12
Art. 26 - Occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi	12
TITOLO III – CANONE	
Art. 27 - Canone	13
Art. 28 - Suddivisione del territorio comunale	13
Art. 29 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone	13
Art. 30 - Tariffa del canone di concessione	15
Art. 31 - Coefficienti di correzione della tariffa base	15
Art. 32 - Riduzioni	17
Art. 33 - Esenzioni dal pagamento del canone	17
Art. 34 - Pagamento del canone	18
Art. 35 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone e dell'indennità	18
Art. 36 - Cauzione	19

TITOLO IV – OCCUPAZIONI PER L’ATTIVITA’ DEGLI ARTISTI DI STRADA	
Art. 37 - Definizioni e tipologie	20
Art. 38 - Individuazione aree, postazioni, orario	20
Art. 39 - Durata delle concessioni	20
Art. 40 - Utilizzabilità dell’area concessa	20
Art. 41 - Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni annuali	21
Art. 42 - Requisiti per l’accesso all’elenco delle postazioni annuali	22
Art. 43 - Domanda di partecipazione	22
Art. 44 - Documentazione, ammissione, approvazione dell’elenco e assegnazione delle postazioni	22
Art. 45 - Domanda di occupazione annuale	22
Art. 46 - Definizione del coefficiente per l’applicazione del canone	22
Art. 47 - Occupazioni temporanee - Requisiti per l’ottenimento di un permesso su postazione “libera per fare spettacolo”	22
Art. 48 - Obblighi relativi all’espletamento delle attività	23
Art. 49 - Subentro, sospensione e revoca della concessione	23
Art. 50 - Elenco delle postazioni e disposizioni finali	23
TITOLO V – NORME DI ARREDO URBANO	
Art. 51 - Disposizioni generali sugli arredi.....	25
Art. 52 - Chioschi ed edicole	25
Art. 53 - Dehors	25
Art. 54 - Gazebo	26
Art. 55 - Pedane ed elementi di protezione	27
Art. 56 - Tavoli e sedie	27
Art. 57 - Ombrelloni a servizio di attività commerciali	27
Art. 58 - Fioriere e vasi	28
Art. 59 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne.....	28
Art. 60 - Insegne e simili	29
TITOLO VI – OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E PER RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI	
Art. 61 – Manifestazioni a carattere commerciale su area pubblica	30
Art. 62 – Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili	30
TITOLO V – SANZIONI	
Art. 63 - Sanzioni	32
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 64 - Entrata in vigore	33

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del Comune di San Gimignano, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
- b) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituite nei modi di legge;
- c) l'applicazione del relativo canone, istituito ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (nel seguito: decreto legislativo n. 446/1997).

2. Per le seguenti aree il presente Regolamento si applica solo in quanto non dispongano diversamente le norme che ne disciplinano specificamente l'utilizzo:

- a) aree cimiteriali;
- b) posteggi destinati all'attività di commercio sulle aree pubbliche;
- c) aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante;
- d) aree di pertinenza di edifici del patrimonio comunale, sia disponibile sia indisponibile;
- e) aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli;
- f) aree di sosta delle autovetture in servizio pubblico di piazza (NCC/taxi);
- g) passi carrabili.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per spazio pubblico il suolo o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati, purché vi sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
- b) per occupazione l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione dello spazio pubblico, a seguito dell'ottenimento di apposita concessione;
- c) per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il Comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l'occupazione;
- d) per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;
- e) per canone il corrispettivo economico che il concessionario è tenuto a pagare al Comune per l'occupazione;
- f) per indennità il corrispettivo economico che è tenuto a pagare al Comune chi realizza occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;
- g) per chiosco qualsiasi struttura, avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
- h) per dehors l'area all'aperto, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico (bar, caffè, ristorante, ecc.), attrezzata con tavoli e sedie, nonché eventuali altri elementi di arredo, quali tende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, apparecchi irradianti di calore o refrigeranti, vasi o fioriere, e simili, ove viene effettuato il servizio di somministrazione alla clientela;
- i) per gazebo si intende l'insieme degli elementi mobili smontabili o comunque facilmente rimovibili con autonoma copertura, posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o di uso pubblico, finalizzato esclusivamente al soggiorno all'aperto ed al ristoro annesso ad

un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o comunque che somministri bevande ed alimenti.

j) per struttura chiusa la struttura, in qualsiasi materiale realizzata, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che consente la chiusura perimetrale anche se parziale e/o asportabile nel periodo estivo e la copertura di una porzione dello spazio pubblico;

k) per centro storico o tessuto storico si intendono le parti identificate all'interno dei centri urbani presenti al 1823 (catasto leopoldino) e riconosciute di valore storico, culturale ed architettonico secondo quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici comunali;

l) per perimetro del sito UNESCO si intendono le parti della città contenute all'interno del centro storico delimitato dalla cinta muraria medievale, iscritto, con tale delimitazione, iscritto al n. 550 del patrimonio UNESCO con decisione del WHC (World Heritage Committee) del 12 dicembre 1990;

m) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;

n) per mestiere girovago od ambulante l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante.

Art. 3 - Concessione

1. Lo spazio pubblico costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina ed è naturalmente destinato alla sua piena fruizione da parte di ogni abitante.

La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del Comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente Regolamento e alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso.

La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con le esigenze di salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, di tutela e decoro ambientale, di protezione della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, di rispetto dell'interesse pubblico preminente.

Nel caso in cui vengano meno le suddette condizioni, la concessione può essere in ogni momento revocata, nei modi previsti dai successivi art. 15 e 16.

2. Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento di concessione, salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8.

3. Nella concessione sono indicati:

- a) la superficie e le caratteristiche dell'area concessa;
- b) l'uso a cui l'area può essere destinata e gli oggetti che vi si possono collocare;
- c) i giorni e l'orario dell'occupazione;
- d) la durata del provvedimento;
- e) l'importo del canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario;
- f) le condizioni a cui è subordinata la concessione;
- g) gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.

4. Sono abusive le occupazioni effettuate:

- senza concessione;
- quando la concessione è stata revocata o sospesa;
- quando la concessione è decaduta o cessata.

5. Sono irregolari le occupazioni effettuate eccedendo la superficie dell'area concessa in uso ovvero senza rispettare i contenuti e le prescrizioni della concessione.

6. Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell'occupazione, l'atto di concessione alle autorità incaricate dei controlli.

Art. 4 - Domanda di concessione

1. Per ottenere la concessione per l'occupazione di spazi pubblici è necessario presentare domanda al Comune.

2. Il contenuto della domanda e gli allegati obbligatori sono stabiliti dal dirigente del settore competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative all'occupazione dello spazio pubblico.

3. La domanda va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell'occupazione, non inferiore comunque, per le occupazioni di durata pluriennale a 30 giorni e per quelle temporanee a giorni 5 lavorativi, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

4. Nel caso in cui l'occupazione venga richiesta in relazione ad una concessione già rilasciata ai sensi del presente Regolamento, per la documentazione prevista nel comma precedente si può fare riferimento a quella facente parte integrante e sostanziale della concessione originaria.

Art. 5 - Procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per la concessione di spazi pubblici ha inizio dal momento del ricevimento della domanda da parte del Comune, quale che sia la modalità di presentazione scelta dal richiedente.

2. Nel caso in cui la domanda manchi in tutto o in parte dei contenuti, delle dichiarazioni e dei documenti prescritti, l'ufficio competente interrompe il procedimento, assegnando il termine di 30 giorni per provvedere. Se l'interessato non provvede entro tale termine, ovvero nel caso in cui la documentazione integrativa non corrisponda a quanto richiesto, la domanda è dichiarata improcedibile.

3. Le domande sono esaminate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento.

4. L'ufficio incaricato del procedimento si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici comunali competenti per gli accertamenti ed i pareri di volta in volta necessari od opportuni e può effettuare verifiche e sopralluoghi per accertare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto raffigurato nelle planimetrie e negli altri documenti allegati alla domanda.

Art. 6 - Termini per la conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di spazi pubblici è concluso con provvedimento espresso del dirigente entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda:

- a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni;
- b) negli altri casi: 60 giorni, fatto salvo quanto previsto all'art. 7.

2. I predetti termini sono sospesi per i periodi occorrenti all'acquisizione dei pareri obbligatori.

3. La concessione può essere rilasciata esclusivamente se i Responsabili degli Uffici preposti al rilascio dei pareri di competenza hanno espresso parere favorevole entro giorni 5 (cinque) per le occupazioni temporanee oppure entro giorni 30 (trenta) per le occupazioni permanenti. Decorsi i suddetti termini i pareri si intendono resi favorevolmente e si può procedere al rilascio della concessione.

Art. 7 - Occupazioni d'urgenza

1. E' consentita l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni d'emergenza e per garantire la pubblica incolumità.

2. In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione alla Polizia Municipale, anche mediante posta elettronica, indicando il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti collocati e i motivi dell'urgenza.

3. Il Settore competente rilascerà successivamente la concessione allorchè sia verificata la sussistenza delle condizioni di urgenza; in caso contrario intima la rimozione immediata dell'occupazione.

Art. 8 - Occupazioni esenti da concessione

1. Sono esenti dalla concessione, purché non siano di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, di durata non

superiore a 8 ore e purché non comportino la soppressione di posteggi di sosta per veicoli. Nel caso in cui l'occupazione descritta comporti l'occupazione dei citati posteggi, l'occupazione medesima necessita di concessione e l'istanza va presentata 5 giorni prima della effettiva occupazione. L'occupazione di cui alla presente lettera è esente dal pagamento del canone;

b) occupazione delle aree appositamente destinate dal Comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;

c) occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi commissionati dal Comune di San Gimignano;

d) occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, cornicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico.

2. Le occupazioni di suolo pubblico per iniziative patrociniate dal Comune di San Gimignano non sono esenti da concessione.

Art. 9 - Requisiti del concessionario

1. Le concessioni per l'uso di spazi pubblici sono rilasciate previo accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, se persona fisica, ovvero in capo ai legali rappresentanti e ai membri della compagine sociale, se persona giuridica, dei seguenti requisiti:

a) se l'occupazione concerne un'attività economica:

- il possesso del titolo che abilita o autorizza allo svolgimento dell'attività stessa;

- l'immunità da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 32-quater del codice penale;

- l'immunità, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo stesso;

b) in tutti i casi:

- l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di San Gimignano, per somme certe, liquide ed esigibili riferiti al soggetto richiedente;

- l'insussistenza di debiti derivanti dal canone disciplinato dal presente Regolamento con il Comune di San Gimignano, per somme certe, liquide ed esigibili per precedenti concessioni riferite all'unità immobiliare di cui l'occupazione costituisca eventuale pertinenza.

Art. 10 - Durata della concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Le concessioni permanenti, salvo i casi relativi alle occupazioni all'interno del perimetro del sito UNESCO, possono essere rilasciate anche con durata pluriennale, entro i seguenti limiti massimi calcolati dalla data di rilascio della concessione:

a) 5 anni per i dehors e altre occupazioni come bacheche, telai, vetrinette;

b) 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari;

c) 12 anni per i chioschi;

d) 10 anni per le strutture chiuse.

2. La durata delle concessioni permanenti relative ad occupazioni poste all'interno del sito UNESCO e comunque soggette alla autorizzazione della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs n. 42/2004, è limitata alla singola annualità, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Tali provvedimenti sono eventualmente rinnovabili alla scadenza, con formale richiesta dei concessionari, per il periodo massimo di validità della autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza.

3. Per le concessioni afferenti alle attività di commercio su area pubblica ed il Mercatale della Valdelsa, si rimanda alla specifica normativa in materia.

3. In caso di occupazione connessa ad immobile comunale la durata della concessione non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile.

Art. 11 - Condizioni di concessione

1. La concessione è accordata alle seguenti condizioni:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione;
- c) con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) con addebito al concessionario delle spese relative a canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.

2. La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il Comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, per la tutela del bene monumentale e paesaggistico su indicazione della Soprintendenza e, più in generale, dell'interesse pubblico.

3. Le condizioni di cui al comma 1 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione.

Art. 12 - Obblighi e oneri del concessionario

1. Il concessionario deve:

- a) rispettare le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle contenute nella concessione concernenti le modalità di utilizzo dello spazio pubblico dato in uso;
- b) riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso, nel rispetto delle necessarie procedure autorizzative;
- c) mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante;
- d) aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro;
- e) utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi;
- f) evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per la circolazione veicolare e il transito dei pedoni;
- g) provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite;
- h) eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile.

2. Con la concessione il Comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.

3. Gli atti che regolano il rapporto connesso alla concessione disciplinano gli obblighi dei concessionari in ordine alle eventuali spese che il Comune deve sostenere per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile e simili, nonché per la pulizia dell'area e l'allontanamento dei rifiuti generati dalla manifestazione.

Art. 13 - Trasferimento della concessione

1. La concessione è personale e incedibile. La subconcessione è vietata e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi espressamente previsti. Per il commercio su area pubblica si rimanda al dettato normativo dell'art 74 della L.R.T 28/2005.

2. Nel caso di occupazione relativa allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura a

proprio favore della concessione per la sola durata residua, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso e di possedere i requisiti indicati all'art. 9. Nei casi diversi dall'occupazione relativa allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua, chi possa dimostrare di avere acquisito i diritti reali connessi con l'oggetto della concessione.

3. Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei 30 giorni seguenti alla data di acquisto del titolo a condizione che il subentrante abbia preventivamente presentato domanda per la voltura della concessione. Il pagamento del canone decorrerà dalla data di inizio dell'occupazione.

4. Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il Comune per il pagamento del canone relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell'annualità in corso, la voltura della concessione a favore del subentrante può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso concessionario subentrante.

Art. 14 - Rimozione dell'occupazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" (indicato nel seguito come Codice della Strada), concernenti l'occupazione della sede stradale e relative sanzioni, nel caso di occupazione abusiva il Comune ordina al trasgressore la rimozione degli oggetti collocati nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a 30 giorni.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio con spese, anche di custodia, a carico del responsabile.

Art. 15 - Revoca-sanzione

1. La concessione è revocata:

- a) per n. 2 violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
- b) per n. 3 violazioni delle prescrizioni della concessione, accertate nel corso di un anno, decorrente dalla notificazione del provvedimento di accertamento della prima violazione;
- c) per n. 4 irregolarità nel pagamento del canone, o di rate di esso, nel corso della concessione, cui abbia fatto seguito avviso di accertamento;
- d) per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di avviso di accertamento.

Art. 16 - Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

2. La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.

3. La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il Comune, nel caso in cui l'occupazione sia di pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa.

4. La revoca dà diritto al solo rimborso proporzionale del canone, se già pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo della mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. La concessione è, inoltre, revocata nei seguenti casi: a) per subingresso di un nuovo titolare; b) per decesso del titolare.

Art. 17 - Decadenza

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente art. 9. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella

concessione. Per il commercio su area pubblica si rimanda al dettato normativo dell'art 108 della L.R.T 28/2005.

2. In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

Art. 18 - Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.

2. In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

Art. 19 – Localizzazione delle occupazioni di suolo pubblico per gli esercizi di somministrazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico degli esercizi di somministrazione, normate dal presente regolamento e che insistono nel perimetro del sito UNESCO o comunque nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, sono individuate nella planimetria allegata sub “A”. Ogni successiva modifica della planimetria sarà trasmessa alla competente Soprintendenza per i pareri previsti dal D.Lgs n. 42/2004.

Art. 19 BIS - Aree destinate ad occupazioni con chioschi

1. L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal Consiglio Comunale, acquisito il parere della Soprintendenza, avuto riguardo ad una riconosciuta funzione di utilità pubblica, all'ubicazione, alla presenza nei dintorni di attività economiche analoghe, all'esistenza di vincoli posti a tutela di beni culturali o paesaggistici, alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie.

2. Nel caso in cui lo strumento di programmazione di cui al precedente comma 1 comporti la rimozione di un chiosco esistente, al titolare della relativa concessione verrà concessa la possibilità di proseguire l'attività per almeno 2 anni dalla data di approvazione dell'atto, salvo che la concessione preveda già una scadenza successiva.

Art. 20 - Occupazioni degli esercizi pubblici di somministrazione

1. L'occupazione del suolo pubblico con dehors è concessa ai titolari degli esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel rispetto del progetto autorizzato.

2. In caso di chiusura dell'esercizio superiore ad un giorno (chiusura settimanale) lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.

Art. 21 - Occupazioni con dehors

1. I dehors devono essere realizzati:

a) in modo che gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante;
b) collocando tavoli e sedie in maniera tale che restino all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.

2. L'occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del Codice della Strada e delle seguenti prescrizioni:

a) il dehors non deve essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci e la sua dislocazione deve essere valutata dando assoluta priorità alla sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

b) l'utilizzo del dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione del dehors, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;

c) l'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.

3. L'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza) e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza), in modo che gli spazi occupati risultino direttamente connessi con i locali dell'esercizio senza soluzioni di continuità. In Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe e Piazza S. Agostino la profondità massima delle aree concesse non potrà essere superiore a 6 metri. In caso di richieste di concessione tra loro concorrenti, prevale quella relativa ad occupazione conforme al criterio di adiacenza, rispetto a quella conforme al solo criterio di prospicienza e, in ulteriore subordine, l'occupazione con la maggior parte conforme ai predetti criteri. A parità di requisiti, la concessione viene rilasciata a rotazione fra i richiedenti.

4. Ove lo stato dei luoghi lo consenta, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio. In tal caso, qualora gli spazi siano antistanti ai locali di altre attività economiche o a ingressi residenziali, alla domanda di concessione dovrà essere allegata l'autorizzazione delle attività e dei frontisti interessati; in presenza di uno spazio libero o corridoio di almeno 3 metri non è necessaria l'autorizzazione del frontista. Qualora le stesse aree non prospicienti vengano richieste da più esercizi la concessione potrà essere rilasciata per i soli spazi di cui al precedente comma 3, salvo specifico accordo fra le parti che dovrà essere formalmente presentato al momento della domanda di concessione.

5. Le occupazioni con dehors nel centro storico sono inoltre ammesse nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni, anche allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali:

1) in Piazza Duomo i dehors sono consentiti esclusivamente in adiacenza al lato opposto alla Basilica di Santa Maria Assunta, con una profondità delle aree concesse tale da garantire la fluidità del traffico veicolare;

2) in Piazza della Cisterna non sono ammessi dehors in adiacenza al lato della torre Ardinghelli e nella fascia di rispetto dal pozzo centrale di 12 metri misurati dal centro del pozzo stesso;

3) in Piazza delle Erbe non sono ammessi dehors in adiacenza al lato dell'immobile della Basilica di Santa Maria Assunta e al lato su cui insistono le torri Salvucci;

4) in altre vie o piazze del centro storico le occupazioni con dehors possono essere subordinate al rispetto di specifiche prescrizioni determinate dalla Giunta Comunale allo scopo di non precludere la visuale di edifici monumentali e garantire la fluida circolazione, in particolare dei pedoni.

Art. 22 - Occupazioni con strutture chiuse

1. In tutto il territorio comunale è consentita l'installazione di strutture chiuse esclusivamente nel rispetto delle norme previste dagli strumenti di programmazione urbanistica vigenti e delle norme previste dal presente Regolamento.

2. Nelle zone all'interno del perimetro UNESCO, la richiesta di occupazione del suolo pubblico con strutture chiuse deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 23 - Disposizioni per l'installazione di tende sulle facciate degli edifici

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle tende installate sopra le porte o le vetrine che si aprono al piano stradale degli edifici, nel caso in cui esse, una volta aperte, aggettino sul suolo pubblico o su aree private su cui sia costituita la servitù di pubblico passaggio.

2. Le tende, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto e devono inoltre inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale.

3. L'installazione delle tende è consentita alle seguenti condizioni:

a) le tende non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare. Pertanto, non devono avere elementi verticali di sostegno poggianti a terra; la loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante diminuita di cm 15; non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche; l'altezza dal suolo, nel punto più alto, deve essere di almeno cm 250, esclusa la fascia di finitura (mantovana) che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a cm 25;

b) le tende possono essere installate solo se non vi sono impedimenti di carattere architettonico dell'edificio, quali superfici non piane, e se non occultano elementi decorativi dello stesso, come ad esempio cornici, modanature, lesene e simili; nello stesso edificio devono essere omogenee per tipo, materiale e colore; non devono eccedere la larghezza delle aperture sopra le quali sono installate; nelle aperture ad arco devono preferibilmente installarsi tende a capote oppure, ove ciò non risulti tecnicamente possibile, tende a spiovente alla base dell'arco.

4. La concessione per l'installazione di tende è rilasciata a condizione che il richiedente presenti l'assenso del proprietario o dei proprietari dell'edificio o dell'amministratore del condominio.

5. L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi all'interno del perimetro del sito UNESCO non è consentita.

6. Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.

7. Le tende esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono essere conformate alle sue norme entro il 31 dicembre 2018, anche nel caso in cui la scadenza della concessione sia posteriore.

Art. 24 - Occupazioni da parte di organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e simili

1. La Giunta Comunale individua, in particolare nel centro storico, alcune aree che possono essere concesse in via esclusiva o prevalente ai partiti politici, per l'attività di propaganda effettuata anche in occasione dei comizi elettorali, nonché ad altri enti e associazioni, comunque senza scopo di lucro e organizzati nel rispetto dei principi democratici, per attività connesse alla realizzazione delle finalità da esse perseguite, aventi natura politica, sindacale, religiosa, benefica, umanitaria, culturale, di tutela dell'ambiente, di tutela dei consumatori, di promozione sociale e finalità analoghe.

2. La Giunta stabilisce altresì modalità semplificate per la concessione in uso di tali aree, prevedendo idonee forme di alternanza al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Può inoltre prevedere, nel caso di occupazioni aventi superficie non superiore a mq 10 e di durata non superiore ad un giorno, che l'occupazione possa essere realizzata dietro semplice segnalazione o comunicazione, anche telematica, effettuata al settore competente con adeguato preavviso, salvo diniego espresso per le stesse vie brevi dall'ente in caso di indisponibilità dell'area.

Art. 25 - Disposizioni per occupazioni realizzate con cantieri di privati

1. L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per breve tempo, è subordinata al preventivo ottenimento della concessione e dell'autorizzazione alla manomissione del suolo. In tali provvedimenti sono indicate eventuali misure speciali da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale, in aggiunta a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c).

Art. 26 - Occupazioni per l'erogazione di pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, sono soggette ad un canone determinato ai sensi di quanto disposto dall'art.63 comma 2 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art 18 della Legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le occupazioni permanenti realizzate con impianti per la telefonia mobile il canone è determinato forfettariamente in € 20.000,00 per quelle localizzate all'interno del centro storico, € 10.000,00 per quelle situate a Castel di San Gimignano e Badia a Elmi e € 5.000,00 per quelle che si trovano nella zona di Cusona. La tariffa è aumentata del 60% per gli impianti che ospitano in sub-concessione ulteriori operatori di telefonia mobile. I canoni sopra individuati potranno essere aggiornati e/o modificati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO III – CANONE

Art. 27 - Canone

1. Le occupazioni dello spazio pubblico sono assoggettate al pagamento di un canone, deliberato annualmente entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ed indicato nella concessione.
2. Il canone delle concessioni di durata pluriennale è adeguato automaticamente alla variazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 28 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del Comune sono classificate in n. 3 categorie:

Categoria 1

Parcheggio e Via Baccanella, Via Roma, Piazzale Martiri Montemaggio, Parcheggio Piazzale Martiri Montemaggio, Via San Giovanni, Piazzetta Becci e Cugnesi, Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Piazza delle Erbe, Via della Rocca, Parco e Cassero della Rocca, Arco dei Becci, Piazza Pecori, Via San Matteo;

Categoria 2

Rimanenti zone del centro storico ed anche:, Viale dei Fossi (compreso parcheggio e cimitero), Via Bonda, Via Ghiacciaia, Bigazzino, Via Garibaldi, Via Cepparelli, Via Tamagni, Via Cannicci;

Categoria 3

Restante territorio comunale. Comprende tutto il restante territorio comunale, comprese le frazioni.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade ed aree appartenenti alla 1° Categoria viene applicata la tariffa di base.
4. La tariffa per le strade ed aree di seconda categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1°.
5. La tariffa per le strade ed aree di terza categoria è ridotta in misura del 50% per cento rispetto alla 1°.

Art. 29 - Criteri per la determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone

1. Occupazioni permanenti:

a) Passi carrabili. Definizione

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'Amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto; in tal caso il canone è determinato con le stesse modalità dei passi carrabili.
- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l'ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro.
- Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
- Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

b) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.
- Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai

servizi medesimi si applica un canone forfetario commisurato al numero complessivo delle utenze esistenti sul territorio comunale rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

- Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

c) Occupazione di aree destinate a parcheggi

Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

d) Occupazione di aree mercatali

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato nel rispetto delle norme in materia di commercio su aree pubbliche e del relativo regolamento comunale di esecuzione.

e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.
- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.

2. Occupazioni temporanee:

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett. b), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni in aree di parcheggio

- Nelle aree vincolate a parcheggio gestite direttamente dall'Amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata dal presente regolamento in mq. nove (9) corrispondente al singolo posto-auto.
- Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.
- L'Amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.
- Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui al precedente punto 1), lett. c).

c) Occupazioni nei mercati settimanali e fiere

- Per i mercati settimanali e fiere, individuati e regolamentati con specifici atti deliberativi o da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione rilasciato ai singoli operatori commerciali, così come previsto dalle norme in materia di commercio su aree pubbliche e dal relativo regolamento comunale di esecuzione.
- In presenza di occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è possibile disporre la riscossione mediante convenzione per n° 48 (quarantotto) presenze a tariffa ridotta fino al massimo del 50% (cinquanta per cento).

d) Spettacoli viaggianti

- Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, circo, artista in genere) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione.
- e) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
- f) Occupazioni effettuate da Associazioni ed altri Enti
 - Fermo restando quanto stabilito successivamente nell'art. n. 33 – specificatamente alla lettera a) ed alla lettera l) - si precisa che la domanda per l'occupazione temporanea di suolo pubblico presentata dalle Associazioni e dagli Enti aventi attività specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, religiose, ricerca scientifica e del tempo libero, richiamati anche nel suddetto articolo, potrà essere accolta esclusivamente per un massimo di tre giorni all'anno e comunque con il limite di due giorni consecutivi.
 - Il limite dei giorni richiamato nel precedente comma non si applica nel caso in cui la richiesta provenga da Associazione od Ente, come prima descritto, che abbia la propria sede situata all'interno del territorio comunale.
 - Eventuali casi particolari potranno essere valutati singolarmente dalla Giunta Comunale, specialmente quando richiesto un esplicito patrocinio da parte dell'Ente.
 - Lo spazio destinato a tale scopo, se disponibile, viene stabilito, in via prioritaria, all'interno delle Logge sottostanti il Teatro dei Leggieri ed in subordine presso le Logge Nuove entrambi poste in Piazza del Duomo, ferma restando la possibilità di individuare un luogo diverso ove svolgere l'attività.
 - In caso di contestuale richiesta da parte dei soggetti suddetti, l'assegnazione dello spazio terrà conto esclusivamente dell'ordine cronologico di arrivo.
- 3. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml., con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali.
- 4. La superficie delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, che eccede i 1.000 mq è calcolata in ragione del 10%.

Art. 30 - Tariffa del canone di concessione

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
2. Le occupazioni pluriennali scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero indipendentemente dal numero di ore per cui si protrae l'occupazione nell'arco della giornata.
4. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - fino a 30 giorni di occupazione la tariffa intera;
 - oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione.

Art. 31 - Coefficienti da applicare alla tariffa base

Sulla base dei criteri indicati dall'art. 63 del D.L. 446/97 e dal presente Regolamento, alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

1 - Tipologia di occupazione

A. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico (chioschi, casotti, aree mercatali, parcheggi privati, passi carrabili, accessi anche a raso, pozzi e pozzetti di ispezione, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline, ecc. appoggiati o infissi al suolo, se ed in quanto consentiti).

B. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di soprassuolo pubblico (tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili, ecc. non appoggiati o infissi al suolo, se ed in quanto consentiti)

C. occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di sottosuolo pubblico (cavidotti, condotte e tubazioni interrato, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi, ecc.)

- Coefficienti

a) suolo pubblico	Coeff.	1,00
b) soprassuolo	Coeff.	0,60
c) sottosuolo	Coeff.	0,50

2 - Valore area sottratta alla collettività

A. Centro storico "cat. 1"

B. Centro storico e zone limitrofe "cat. 2"

C. Cintura periferica della Città e frazioni "cat. 3"

- Coefficienti

a) Cat. 1	Coeff.	1,00
b) Cat. 2	Coeff.	0,70
c) Cat. 3	Coeff.	0,50

3 - Valore economico dell'occupazione

A. Attività commerciali

B. Pubblici esercizi (alberghi, bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, osterie)

C. Commercio ambulante

D. Altre attività ed occupazioni residuali

Coefficienti

a)	Coeff.	26,50
b)	Coeff.	<u>8,00</u>
c)	Coeff.	1,59
d)	Coeff.	1,20

4 - Particolarità

Coefficiente riferito a elementi positivi o negativi rispetto alla media da valutarsi o computarsi in casi straordinari, a richiesta dei concessionari o su iniziativa della G.C.

Coeff. da 0,80 a 1,20

Formula di conteggio del canone (Tariffa base x coefficiente di tipologia occupazione x coefficiente di valore area sottratta alla collettività x coefficiente valore economico retribuito dall'attività svolta x coefficiente di particolarità = canone annuo o giornaliero).

5. Nel calcolare il canone, la frazione di giorno è computata come giorno intero. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare.

6. Quando in corrispondenza dell'occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.

7. Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende avvolgibili installate in forma stabile, il canone è applicato avendo riguardo all'estensione massima della tenda.

8. Per la “spunta” nei mercati comunali si applica un canone forfetario per ciascuna giornata di occupazione, rapportato alla tariffa applicata al mercato e calcolato in base alla superficie media dei posteggi del mercato in questione.

Art. 32 - Riduzioni

1. Per le occupazioni pluriennali e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, con insegne, tende e simili, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 30 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive non comprese in quelle di cui al successivo art. 33 c.1 lettera h) e per quelle poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

Art. 33 - Esenzioni dal pagamento del canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato e dagli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni che non si protraggono per più di otto ore, come pronto intervento con ponti, steccati, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti e coperture o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
 - c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;
 - d) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità; gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - g) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretto, lampade, telecamere, lanterne prive di struttura a terra la cui sporgenza dall'edificio sia inferiore a 20 centimetri;
 - h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore; sono altresì esonerati dall'obbligo al pagamento del canone coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadri;
 - i) le occupazioni temporanee sovrastanti il suolo pubblico con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, gli striscioni pubblicitari attraversanti le strade, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose; nonché le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - j) i balconi, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purché costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari; fari o globi illuminati, posti all'esterno dei negozi, le

occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete;

k) occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative co-progettate dal Comune, se previsto dal progetto;

l) le occupazioni permanenti e temporanee effettuate dalle riconosciute ONLUS (legge 460/97) ancorché da parte di sezioni locali per iniziative finalizzate al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale. L'opera di proselitismo finalizzata al raggiungimento dei propri scopi di utilità sociale, quali la raccolta di sottoscrizioni, di firme ecc. potrà avvenire esclusivamente all'interno delle Logge poste in Piazza del Duomo, sottostanti il Teatro dei Leggieri. E' vietata l'attività di proselitismo delle associazioni Onlus, effettuata in maniera indiscriminata nel centro storico di San Gimignano in maniera tale che possa intralciare la circolazione veicolare e\o pedonale. Le associazioni interessate a effettuare promozioni delle iniziative connesse alla loro attività devono presentare domanda all'Ufficio Tributi almeno cinque giorni prima, del giorno prescelto. La domanda dovrà contenere i nominativi degli associati che saranno presenti in loco, oltre alla durata oraria dell'attività. La Giunta Comunale, qualora ravvisi particolari motivi di ordine sociale e\o politico potrà consentire dette attività anche in deroga alla predetta norma regolamentare, individuando altro luogo o locale più consono alla manifestazione autorizzata.

2. Le concessioni di suolo pubblico rilasciate per iniziative patrocinate dal Comune di San Gimignano non sono esenti dal pagamento del canone, salvo diversa valutazione della Giunta Comunale a favore di iniziative senza fini commerciali.

Art. 34 - Pagamento del canone

1. Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere il canone ad anno solare con le modalità indicate dal Comune, entro i termini indicati al comma 2.

2. Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 aprile, se l'importo non supera Euro 300,00, altrimenti in quattro rate uguali entro le scadenze del 30 aprile, 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre.

3. Il pagamento, nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggiore canone, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere differito fino al terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

5. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone può essere corrisposto secondo le diverse modalità stabilite in apposita convenzione qualora prevista dai competenti uffici, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.

6. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a €. 300,00, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di quattro (4) rate entro i termini di validità della concessione stessa.

Art. 35 - Accertamento, riscossione coattiva e rimborso del canone e dell'indennità

1. L'Amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.

2. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

3. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione o con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3) è svolto dal concessionario.
5. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 3).
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il Comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 36 - Cauzione

1. Il rilascio della concessione può essere motivatamente subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita dall'ufficio che rilascia il provvedimento, tra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 5.000, tenuto conto delle caratteristiche dell'occupazione e della natura dei luoghi.
2. La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.
3. Possono essere esentati dal costituire il deposito cauzionale le pubbliche amministrazioni, nonché i soggetti che realizzano occupazioni di modesta superficie e di breve durata.

TITOLO IV – L'ATTIVITA' DEGLI ARTISTI IN STRADA

Art. 37 - Definizioni e tipologie

1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo le occupazioni di suolo pubblico messe in atto da richieste presentate dalle seguenti categorie:

- a) "Pittori/Ritrattisti" (di seguito genericamente chiamati "Pittori");
- b) "Artisti in strada" intesi quali musicisti, attori, danzatori, clown, acrobati, giocolieri, mimi, mangiafuoco, fachiri, prestigiatori, cantastorie, burattinai e marionettisti, fantasisti e categorie ad essi riconducibili.

Art. 38 - Individuazione aree, postazioni, orario

1. Tutti coloro che intendono svolgere l'attività di pittore e artista in strada sul territorio del Comune di San Gimignano esclusivamente sulle postazioni, con gli orari e per la durata di cui ai prospetti che si allegano sotto la lettera A), dovranno essere in possesso o della concessione di suolo pubblico annuale (Pittori e Artisti in strada) o del permesso su postazione "libera per fare spettacolo" (Artisti in strada).

2. Relativamente alle postazioni ubicate in Piazza delle Erbe ed in Piazza della Cisterna, si stabilisce che, in occasione di fiere, mercati o altre manifestazioni che interessano gli spazi destinati alle postazioni medesime, le stesse si intendono temporaneamente e limitatamente a tale periodo sospese.

3. Relativamente invece alla postazione posta in Piazza Sant'Agostino, riservata esclusivamente alla categoria degli artisti in strada, si stabilisce che nel periodo che intercorre dal 1 gennaio al 15 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre il titolare della concessione annuale può, in alternativa, spostarsi temporaneamente e limitatamente a tale periodo, in Via degli Innocenti, fermi restando i limiti assoluti richiamati nel 1° comma del presente articolo.

4. Per quanto concerne invece la postazione posta in Piazza della Cisterna, destinata esclusivamente agli Artisti in strada titolari di concessione annuale, si precisa che la stessa potrà essere esercitata con le modalità previste nei successivi articoli, ma con un periodo di silenzio assoluto dalle ore 9,00 alle ore 17,00 di ogni giorno nel periodo 1/3 – 31/10 e con silenzio assoluto dalle ore 9 alle ore 14. Sono dispensati dalla suddetta disposizione tutti gli Artisti in Strada che, con lo svolgimento della propria attività, non recano disturbo alla collettività, come ad esempio i mimi, ecc.

Art. 39 - Durata delle concessioni

1. Le occupazioni effettuate esclusivamente nelle postazioni previste dal presente regolamento sono definite come:

a) "Concessioni annuali": sono annuali le occupazioni di carattere stabile la cui durata decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno. Tale fattispecie è attivabile esclusivamente alle categorie dei "Pittori" e "Artisti in strada".

b) "Permessi liberi per fare spettacolo": sono temporanee le occupazioni poste in essere dalla categoria degli Artisti in strada per le quali non viene richiesto il rilascio della concessione e il pagamento di alcun canone, ma solo il possesso di un permesso individuale. Essi liberamente, ma comunque entro i limiti stabiliti nel presente Regolamento, possono "fare spettacolo" senza il rilascio di una concessione ed il pagamento di alcun canone a condizione però che non esercitino alcuna forma di commercio di prodotti, anche se opere del proprio ingegno e si limitino esclusivamente alla raccolta delle offerte "a cappello".

2. L'ottenimento della concessione di una delle tipologie di occupazione, sia annuale che temporanea, esclude automaticamente il contemporaneo utilizzo delle altre opportunità previste.

Art. 40 - Utilizzabilità dell'area concessa

1. Per quanto attiene l'attività di pittore l'area della postazione dovrà avere esclusivamente un ingombro di mq. 2,00 (ml. 1,00 x ml. 2,00) all'interno della quale contenere al massimo un cavalletto con due sgabelli o sedie ed un raccoglitore o cartella esclusivamente inteso come contenitore – espositore delle opere prodotte.

2. In relazione invece allo svolgimento dell'attività di artista in strada la postazione dovrà avere una estensione minima di mq. 2,00 fino ad un massimo di mq. 10,00 (casi eccezionali dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale) ed ogni artista appartenente a tale tipologia:

- potrà utilizzare strumenti musicali od altra attrezzatura di lavoro adeguati al contesto nel quale l'attività viene svolta, mantenendo comunque il rispetto dell'ambiente e delle persone, in modo particolare riguardo all'intensità del suono; a tal proposito verrà valutata l'opportunità del rilascio della concessione in relazione al tipo di strumento musicale od altra attrezzatura di lavoro utilizzati fermo restando l'assoluto obbligo del rispetto dei parametri previsti nel vigente piano di classificazione acustica;
- non potrà utilizzare nessun tipo di strumentazione capace di amplificare lo strumento suonato per l'esibizione né tanto meno la voce dell'artista medesimo;
- solo in presenza di casi particolari (quali ad esempio l'utilizzo di strumenti monodici) oppure in caso di specifiche e particolari esigenze dimostrate, potrà fare uso di una base musicale quale esclusivo accompagnamento in diretta dell'esibizione, quindi mai usata da sola, mantenendo comunque il livello del suono della stessa al di sotto del volume dello strumento musicale adoperato e comunque, si ribadisce, nell'assoluto rispetto dei parametri previsti dal vigente piano di classificazione acustica. In ogni caso l'utilizzo del suddetto supporto potrà avvenire esclusivamente a seguito del rilascio di specifico provvedimento concessorio da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Dal 1 luglio al 31 agosto osservare un periodo di silenzio della propria attività dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

3. In ogni caso l'attività dovrà corrispondere ai principi ispiratori del presente regolamento, cioè produzione sulla postazione assegnata e relativa vendita delle proprie opere come espressione estemporanea di carattere creativo, escludendo a priori la possibilità di vendita di prodotti che per loro natura richiedono una lavorazione da effettuarsi, necessariamente, al di fuori di tale specifico contesto, intendendo quindi ogni qualsiasi tipo di riproduzione anche artistica. Ai soli artisti in strada titolari di concessione annuale è consentita la vendita di prodotti riconducibili direttamente ed esclusivamente all'arte del titolare della concessione.

4. Relativamente alle postazioni assegnate a pittori e artisti in strada (cd. "concessioni annuali") si precisa che le stesse sono utilizzabili esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 23,00 con rotazione settimanale, nel rispetto delle modalità dettagliatamente specificate nell'allegato "A".

5. Riguardo invece ai "permessi liberi per fare spettacolo", rilasciati agli artisti in strada, fermo restando il rispetto dell'orario come previsto per la precedente categoria (9,00-23,00), si deve tenere conto che le suddette occupazioni non si potranno protrarre inderogabilmente per oltre 2 ore su di ogni singola postazione con un limite massimo di 8 ore giornaliere e per un periodo non superiore a giorni 15 (quindici) nell'arco di tutto l'anno.

Art. 41 - Modalità di assegnazione delle postazioni per occupazioni annuali

1. Ogni due anni l'Amministrazione provvederà alla formazione di apposito elenco dei richiedenti le postazioni per occupazioni annuali che tenga conto di quanto stabilito nei successivi articoli, da formularsi entro il 30 novembre per il biennio successivo. Entro tale data le postazioni verranno assegnate a sorteggio.

2. Nel caso in cui le domande di ammissione all'elenco siano superiori al numero delle postazioni disponibili, verrà data precedenza ai soggetti che risultino essere in possesso della concessione di cui trattasi, in regola con i versamenti del canone ed abbiano presentato domanda di partecipazione alla formazione dell'elenco nei termini previsti.

3. Le assegnazioni così determinate avranno durata biennale ed il nuovo sorteggio per il successivo biennio avverrà entro il 30 novembre per il biennio successivo. Qualora, nel corso dell'anno, si rendessero disponibili delle postazioni si procederà al sorteggio tra i richiedenti rimasti esclusi dall'assegnazione.

competente per il relativo procedimento amministrativo e pubblicati nel sito internet del Comune, unitamente ai moduli per agevolare la compilazione delle domande ed alle informazioni relative.

Art. 48 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1 Le seguenti norme sono comuni a tutte le tipologie di occupazione, pertanto dove si legge sommariamente "concessione" si devono intendere tutte le forme di autorizzazione compreso il permesso temporaneo:

- a) l'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale;
- b) l'atto di concessione dovrà essere sempre a disposizione degli agenti di Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
- c) non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione;
- d) l'occupazione di suolo pubblico non potrà essere effettuata prima e non oltre dell'orario consentito, di qualsiasi giorno feriale o festivo, dalla tipologia di occupazione prescelta, fermo restando il periodo di silenzio previsto dalle ore 13,00 alle ore 15,00 dal 1 luglio al 31 agosto, condizione della quale sono dispensati la categoria dei "Pittori" e gli "Artisti in strada" che per lo svolgimento della propria attività non recano disturbo alla collettività (ad es. mimi);
- e) il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato nell'atto di concessione;
- f) nel periodo da Aprile ad Ottobre compresi, dovrà essere data preventiva giustificazione scritta delle assenze, che non potranno comunque essere accolte qualora superino complessivamente il 50% del periodo suddetto. In tal caso la concessione verrà automaticamente revocata;
- g) dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza;
- h) lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona;
- i) il concessionario non dovrà in alcun modo deturpare la postazione e l'ambiente circostante e dovrà provvedere alla pulizia del luogo prima del rilascio dello stesso;
- j) il concessionario non può esporre e/o vendere opere prodotte da terzi;
- k) in assenza del titolare della concessione non possono essere lasciate sulla postazione le attrezzature consentite allo svolgimento dell'attività.

Art. 49 - Subentro, sospensione e revoca della concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione annuale o il permesso per fare spettacolo hanno carattere strettamente personale, pertanto non ne è ammessa, in alcun modo, la cessione ad altri.

2. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute o a seguito di svolgimento di iniziative e/o manifestazioni proprie o che abbiano il patrocinio della stessa Amministrazione Comunale, modificare, sospendere, anche temporaneamente, o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione od il permesso rilasciato. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

3. Il Comune potrà revocare in ogni momento la concessione senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo quando esistano motivi di pubblico interesse, qualora il titolare non rispetti, reiteratamente, anche un solo obbligo di cui al presente Regolamento oltre al caso in cui lo stesso incorra nella violazione di qualsiasi norma giuridica o comportamentale riconducibile all'esercizio di cui trattasi.

Art. 50 - Elenco delle postazioni e disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo riferito alle occupazioni dei Pittori e degli Artisti di strada, anche in ordine alle sanzioni, si rimanda alle norme di carattere generale del presente Regolamento comunale.

2. L'elenco delle postazioni che potranno essere assegnate ai sensi del presente regolamento è il seguente:

Riepilogo per ubicazione postazioni	Pittori	Artisti di strada	Libere	Totale
P.le Martiri Montemaggio-Porta S. Giovanni			1	1
Piazzetta dei Becci e Cugnesi e Arco dei Becci	2			2
Piazza Pecori	1	1		2
Piazza della Cisterna (con limiti)		1		1
Piazza dell'Erbe	2	1		3
La Rocca - Inizio scale per Via del Prunello		1		1
La Rocca - Aia	1			1
La Rocca - Parco e Cassero	2	2		4
Via S. Matteo - Chiesa Santo Bartolo	1			1
Piazzetta don Grassini	1		1	2
Piazza Sant'Agostino	1	1	1	3
Via Innocenti	1			1
Piazza del Bagolaro			1	1
TOTALE	12	7	4	23

TITOLO V - NORME DI ARREDO URBANO

Art. 51 - Disposizioni generali sugli arredi

1. Il presente titolo disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in San Gimignano, nel preciso intento di tutelare l'immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Tutte le strutture e tutti gli elementi di arredo mobili che definiscono il sistema dell'arredo e del decoro ubicati su spazi o luoghi pubblici o di uso pubblico che fanno parte della stessa attività o dello stesso esercizio commerciale, devono essere coordinati fra loro, mirando a ricreare un unicum visivo armonico.
3. Tutte le strutture e gli elementi di arredo:
 - a) dovranno essere conformi e certificati secondo le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed incolumità pubblica e superamento delle barriere architettoniche;
 - b) dovranno essere mantenuti in condizioni di pulizia e di decoro e sostituiti allorché presentino livelli eccessivi di deterioramento. La mancata manutenzione è motivo di revoca della concessione.
4. I privati, responsabili dell'ubicazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle strutture di cui al presente titolo, devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni indicate nel presente regolamento e negli atti di concessione.

Art. 52 - Chioschi ed edicole

1. È consentita l'installazione, in conformità alle vigenti norme, di chioschi ed edicole in forma permanente, a condizione che esse si inseriscano nel contesto urbano, sia architettonico che ambientale e che non siano di interferenza prospettica con gli edifici esistenti. Non è comunque consentita l'installazione di chioschi ed edicole all'interno del perimetro del sito UNESCO.
2. Essi devono presentare una struttura semplice e sobria ed essere realizzati in ferro, ghisa, rame e con finiture nei colori bruniti o canna di fucile o verde scuro bottiglia.
3. Il posizionamento di chioschi e di edicole in aree adibite a verde pubblico (parchi, giardini e simili) deve salvaguardare rigorosamente la vegetazione esistente ed armonizzarsi con le architetture vegetali e le attrezzature esistenti, garantendo un assetto armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
4. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività e non potranno superare i 20 mq. di superficie di vendita.

Art. 53 - Dehors

1. I dehors, così come definiti all'art. 2 lettera h) del presente regolamento, devono essere realizzati in materiali idonei per esterni, al fine di resistere agli agenti atmosferici.
2. Gli elementi qualificati come strutture e arredi mobili che costituiscono i dehors come accessori, le cui caratteristiche sono meglio precisate negli articoli seguenti, sono:
 - a) pedane ed elementi di protezione; (prescrizioni al seguente art. 55)
 - b) tavoli, sedie e poltroncine;
 - c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
 - d) leggii per menù;
 - e) cestini raccolta rifiuti;
 - f) impianti di illuminazione;
 - g) ombrelloni;
3. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale, devono essere posizionati esclusivamente all'interno dell'area concessa; devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.
4. Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso dehors. La copertura dei dehors è consentita con ombrelloni che rispondano alle tipologie descritte negli articoli seguenti e non devono

eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione. Non è consentita l'installazione di ombrelloni agli esercizi posti nella Via S.Giovanni e nella Via S.Matteo.

5. L'illuminazione dello spazio di dehors in cui siano presenti ombrelloni deve essere realizzata con sistemi a led contenuti o integrati nella struttura dell'ombrellone, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

6. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sugli ombrelloni, che di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite.

7. È consentito altresì, l'installazione di sistemi di vaporizzazione acqua per refrigerio durante la stagione calda.

8. All'interno dei dehors è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.

9. Sono ammesse soluzioni di arredo di dehors in deroga alle prescrizioni di cui ai commi precedenti quando esse costituiscono un progetto di rilievo sotto il profilo del design, avente carattere unitario e diretto a rappresentare la peculiarità dell'esercizio, sempre che il dehors si inserisca in modo armonioso nel contesto. Il progetto è valutato dai Settori competenti in materia e sottoposto ai pareri obbligatori previsti dalla disciplina vigente in materia.

Art. 54 - Gazebo

1. Il gazebo, così come definito all'art. 2 lettera i) del presente regolamento, deve essere costituito da strutture leggere con copertura ad inclinazione sufficiente allo scolo dell'acqua. Dette strutture leggere possono essere munite di sistema di chiusura stagionale e/o protezione perimetrale che consentano di mantenere permeabilità visiva.

2. Il gazebo consentito è modulare ed unificato come tipologia. Esso può variare per dimensioni complessive e per materiali. La struttura può essere di alluminio o acciaio verniciato oppure legno naturale (per esterni); i tamponamenti orizzontali e verticali possono essere i scelti tra le soluzioni: frangisole in alluminio o legno, tende a rullo, infisso in materiale idoneo e corrispondente alle norme di sicurezza.

3. Gli elementi qualificati come strutture e gli arredi mobili che allestiscono i gazebo come accessori sono:

- a) pedane ed elementi di protezione;
- b) tavoli, sedie e poltroncine;
- c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
- d) leggi per menù;
- e) cestini raccolta rifiuti;
- f) impianti di illuminazione;
- g) fioriere e vasi;

4. Gli elementi appartenenti alla stessa attività o esercizio commerciale o ambito urbano, pubblico o privato, devono essere scelti coordinati fra loro mirando a ricreare una unità visiva e compositiva ed un insieme armonico.

5. L'illuminazione del gazebo deve essere realizzata con sistemi contenuti o integrati alla struttura stessa, al fine di evitare l'apposizione esterna di corpi illuminanti visibili appesi o agganciati; in alternativa e in aggiunta sono ammessi corpi illuminanti disposti sui tavoli e candele.

6. È consentita l'installazione di sistemi di riscaldamento sia perimetrale, da posizionarsi esclusivamente sotto la copertura, sia di tipo puntuale quali lampade o funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza, nelle tipologie più semplici, di colore preferibilmente acciaio satinato o verniciato grafite. È consentita altresì l'installazione di sistemi di vaporizzazione acqua per refrigerio durante la stagione calda.

7. All'interno dei gazebo è consentita l'installazione di un solo pannello porta menù, avente dimensione non superiore a cm 50 X 40 in forma di leggio, cavalletto o lavagnetta; sono vietati i cartelli recanti immagini delle vivande.

8. All'interno delle mura del perimetro definito dal sito UNESCO l'installazione dei gazebo è vietata, ad eccezione di particolari manifestazioni ed eventi temporanei, la cui installazione sarà valutata caso per caso dall'ufficio competente.

Art. 55 - Pedane ed elementi di protezione

1. Le pedane sono consentite qualora le sconessioni del piano di appoggio o la pendenza stradale non offrono una stabilità sufficiente all'esercizio delle attività. All'interno del perimetro UNESCO il posizionamento di pedane sarà consentito solo in Via degli Innocenti e in Via San Matteo e nei casi in cui via sia una pendenza superiore al 10%.

2. Le pedane devono essere dotate di una struttura flessibile, dotata di sostegni regolabili in altezza con piano di calpestio in moduli di legno per esterni, facilmente rimovibili per consentire l'ispezione, la pulizia ed il passaggio di eventuali impianti.

3. Per la pedana senza parapetto sarà cura del progettista garantire la sicurezza degli utenti prevedendo adeguati sistemi di protezione nel rispetto della compatibilità paesaggistico-ambientale.

4. Lateralmente, il dislivello creato dalla pedana rispetto al piano di appoggio potrà anche essere aperto e lo spazio sottostante la pedana dovrà essere mantenuto in condizioni di pulizia.

5. Per quanto riguarda la necessità di apporre altri elementi di delimitazione e protezione sul perimetro delle pedane, tipo parapetti, questi sono realizzabili in strutture di sostegno in metallo zincato o acciaio, con passo di circa 1 m e di altezza massima di circa 1.30 m. fissati alla pedana, con barra di chiusura superiore.

6. La scelta del tamponamento dovrà prediligere la permeabilità visiva e tenere conto del contesto architettonico e delle visuali urbane da salvaguardare.

7. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti.

8. Fermo restando la necessità di sottoporre l'apposizione delle pedane ai pareri previsti dalla legislazione vigente, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in fase istruttoria, di valutare la compatibilità con le caratteristiche storico - monumentali ed eventualmente di negarne l'installazione.

Art. 56 – Tavoli e sedie

1. I tavoli e le sedie da allocare all'esterno degli esercizi commerciali devono uniformarsi alle tipologie costruttive, ai materiali, alle dimensioni ed alle localizzazioni del contesto urbano di riferimento. Tali arredi devono rispettare una linea geometrica semplice e pulita, preferibilmente in metallo verniciato, nelle tonalità scure del grigio o del marrone; l'impiego del legno naturale deve essere valutato caso per caso in relazione al contesto in cui viene inserito.

2. I materiali utilizzabili devono garantire durabilità, resistenza, facilità alla manutenzione ed alla pulizia; il trattamento superficiale deve garantire resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici.

3. Sedie e tavoli dei dehors devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a 7 giorni. Nell'orario di chiusura dell'esercizio i tavoli e le sedie, qualora non possano essere ritirati all'interno del locale, debbono essere ordinatamente impilati nell'area occupata, e legati tra loro affinché non possano essere utilizzati da terzi in orari e modalità non conformi alla concessione. Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare tavoli e sedie alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.

Art. 57 – Ombrelloni a servizio di attività commerciali

1. È consentita l'installazione di ombrelloni ai pubblici esercizi entro i confini della proprietà privata e/o entro l'area di suolo pubblico loro concesso.

2. Gli ombrelloni avranno struttura in legno o in metallo, di norma con palo centrale salvo i casi in cui le condizioni tecniche dell'occupazione facciano preferire specifici pali laterali, con finiture per

esterno opache e base d'appoggio in metallo\acciaio con piedini regolabili di materiale idoneo al sostegno della struttura o eventualmente dotati di sistemi di ancoraggio al suolo .

3. La forma dell'ombrello può essere pentagonale, esagonale, quadrata o rettangolare, privi di paramenti laterali, con dimensioni adeguate allo spazio a disposizione e tale da non invadere lo spazio pubblico esterno. Il telo di copertura dovrà essere di colore chiaro, nelle tonalità tra il bianco e il beige o il marrone nel caso in cui gli stessi interferiscano con i coni visivi dalla campagna circostante verso il centro storico.

Art. 58 - Fioriere e vasi

1. Le fioriere possono essere utilizzate per delimitare lo spazio come elemento di protezione; all'interno del perimetro definito dal sito UNESCO l'installazione di fioriere è ammessa solo previa autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi del D.Lgs n. 42/2004.

2. Il vaso/fioriera sarà di tipo autoportante, con possibilità di fissaggio a terra, avrà forma e dimensione rispettosa del contesto urbano e sarà provvisto di un fondo forato anti-risagno.

3. L'altezza massima dalla base delle fioriere non dovrà superare i 50 cm, tranne casi particolari che potranno essere concordati con l'Ufficio competente. L'altezza complessiva compresa l'essenza a dimora non dovrà superare i mt 1,50.

4. I materiali ammessi per le fioriere sono il ferro trattato, acciaio e acciaio Corten;

5. Le fioriere devono essere mantenute pulite e in buone condizioni.

6. Le essenze contenute nelle fioriere o nei vasi non devono essere ammalate né infestate da parassiti.

Art. 59 - Bacheche, vetrinette ed altre esposizioni esterne

1. All'esterno dei negozi, fatta salva l'autorizzazione resa dalla competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 (Autorizzazione Monumentale) e dell'art. 146 (Autorizzazione Paesaggistica) del D.Lgs n. 42/2004, è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:

a) articoli ricordo in ceramica, alabastro, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche;

b) opere di pittura, scultura e grafica;

c) giornali e riviste;

d) piante e fiori;

e) oggetti di artigianato tradizionale.

2. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.

3. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio. Le soluzioni proposte per l'utilizzazione delle spallette dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza.

4. I negozi possono esporre i loro articoli solo su un unico telaio a muro, realizzato in corten o ferro naturale cerato, privo di paramento posteriore e dotato, eventualmente, di un numero massimo di tre mensole di materiale trasparente, da collocarsi esclusivamente ad un lato dell'ingresso principale. Il telaio dovrà avere le seguenti dimensioni massime: larghezza mt. 0.70, altezza mt. 1.00, profondità mt. 0.15, stacco minimo dal suolo mt. 0.40.

In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di concessione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate. Alle sole edicole è consentita l'esposizione di due "civette" di quotidiani mediante relativa cornice appoggiata al suolo in aggiunta al telaio.

5. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline, esse possono essere collocate esclusivamente all'interno del telaio, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche") o "girevoli", capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le dimensioni massime e le caratteristiche tecniche previste per il telaio di cui al presente articolo. In nessun caso è consentito l'utilizzo di espositori appoggiati al suolo (es. treppiedi).

6. In alternativa al telaio sopra trattato ed unicamente per negozi di artigiani che intendono esporre oggetti di artigianato tradizionale, è consentita la collocazione di una vetrinetta esterna da collocarsi ad

un lato dell'ingresso principale del negozio o laboratorio delle seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- dimensioni larghezza mt. larghezza mt. 0.70 x altezza mt. 1.00 – profondità mt. 0.20 – stacco minimo dal suolo mt. 0.50;

- materiale corten o ferro naturale cerato, pannellature in vetro, mensole in metallo o vetro.

7. L'utilizzo della vetrinetta di cui al comma precedente viene inoltre esteso a coloro che commerciano prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria.

8. E' in ogni caso vietata la permanenza all'esterno del negozio, oltre l'orario di apertura, sia del telaio che della vetrinetta utilizzati per l'esposizione della merce, nonché dei pannelli.

9. I partiti, i movimenti e le associazioni possono esporre i loro cartelli murali, previa specifica concessione, utilizzando bacheche che, limitatamente al perimetro del sito UNESCO, rispettino le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti commi 4 e 6. Analoghe concessioni potranno essere rilasciate anche a favore di agenzie turistiche al fine di contenere esclusivamente gli orari dei servizi di trasporto, ma comunque privi di ogni forma di promozione pubblicitaria.

10. Per quanto concerne la comunicazione politico-istituzionale riferita all'attività dei Gruppi Consiliari presenti in Consiglio Comunale, l'Amministrazione Comunale si doterà di uno specifico ed organico strumento regolamentare nel quale saranno individuati i luoghi di proprietà comunale sui quali installare una o più bacheche nonché le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione dei suddetti spazi. Qualora l'installazione di dette bacheche dovesse ricadere in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, essa dovrà seguire l'iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa in materia.

10. L'Amministrazione comunale potrà utilizzare fino ad un massimo di cinque bacheche a supporto dell'attività dell'Ufficio Turistico le cui caratteristiche tecniche e modalità espositive verranno disciplinate in appositi atti della Giunta Comunale.

Art. 60 - Insegne e simili

1. Non è consentito, né ai negozi né ai pubblici esercizi né a qualunque altra attività, l'esposizione all'esterno, in aderenza al muro o in qualunque altro modo, di alcun tipo di insegna indicante la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta, fatta eccezione per le targhe professionali (libere professioni, associazioni, partiti politici e istituzioni pubbliche e simili). L'installazione di queste ultime è permessa unicamente in aderenza al muro del fabbricato dove viene svolta l'attività; le targhe dovranno essere di materiale confacente all'edificio e delle seguenti dimensioni massime:

- dimensioni lunghezza mt. 0.30 x altezza mt. 0.20 – profondità mt. 0.05.

Ai pubblici esercizi, previa eventuale autorizzazione della competente Soprintendenza, è consentita la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 – profondità mt. 0.10 – stacco minimo dal suolo mt. 1.00;
- materiali: ferro naturale cerato o corten e/o vetro.

Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

Le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano della porta del locale.

Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli con scritte della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 1,50.

2. Coloro che esercitano attività ricettive extra-alberghiere dovranno collocare esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o su di una delle spallette della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime larghezza cm. 15 altezza cm. 10.

3. L'utilizzo di striscioni, stendardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale di San Gimignano, su parere della Soprintendenza ove ne ricorrano i presupposti previsti per la tutela paesaggistica e monumentale, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la

stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente.

4. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di concessione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO VI - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI A CARATTERE COMMERCIALE E PER RIPRESE FILMATE, FOTOGRAFICHE E SIMILI

Articolo n. 61 - Manifestazioni a carattere commerciale su area pubblica

1. Le manifestazioni quali fiere e mercati di varia natura, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate in apposite disposizioni regolamentari, si svolgono nei luoghi di seguito indicati e meglio indicati nelle piantine allegate al presente regolamento sub "B":

- a) le fiere e manifestazioni di varia natura in Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Piazza Delle Erbe, Via San Matteo (di fronte alla Chiesa di Santo Bartolo) ed in Piazzetta Don Grassini.
- b) il mercato settimanale del giovedì si svolge nelle piazze centrali: Piazza della Cisterna, Piazza Duomo, Piazza Delle Erbe;
- c) il mercato alimentare del sabato si svolge in Piazza delle Erbe.

2. Modalità di utilizzo del posteggio

- a) Gli operatori devono utilizzare banchi pieghevoli in metallo con piedini in gomma, tende in pvc bianche ed automezzi dotati di teli di protezione della pavimentazione sotto i motori;
- b) l'operatore deve mantenere interamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende o dell'automezzo. Le tende possono sporgere dal posteggio per non oltre 20 cm. e debbono avere un'altezza dal suolo non inferiore a mt. 2.30;
- c) nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere posta nel posteggio;
- d) i materiali di risulta devono essere raccolti in idonei contenitori forniti dalla Azienda affidataria del servizio di raccolta e divisi per specie secondo la raccolta differenziata:

frazione organica - carta e cartone - multimateriale (vetro, lattine e plastica - rifiuto non differenziato);

- e) l'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita;

3. Prodotti alimentari

- a) Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari.
- b) Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Articolo n. 62 - Tipologie e criteri di occupazioni per riprese filmate, fotografiche e simili

1. Ogni tipo di ripresa filmata, fotografica o simili nel territorio del Comune di San Gimignano deve essere effettuata senza arrecare disturbo alla cittadinanza e senza danneggiare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.

2. Le riprese eseguiti ai soli fini personali e dilettantistici e comunque senza scopo di lucro non sono soggette ad alcuna autorizzazione. Sono altresì libere e gratuite le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

3. Sono da considerarsi gratuite, ma comunque soggette all'autorizzazione le riprese eseguite:

- per essere utilizzate in conferenze o come materiale illustrativo di attività didattiche o per essere destinate ad archivi non aventi fini di lucro
- per essere riprodotte in riviste monografiche, cataloghi e altre pubblicazioni di carattere artistico, scientifico o in genere culturale, non aventi fini di lucro
- per essere utilizzate da Enti Pubblici per proprie iniziative di rilevanza culturale
- per promuovere l'immagine della Città.

4. Le riprese diverse da quelle di cui al comma 3 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di San Gimignano e sono a carattere oneroso, anche quando le riprese stesse non implicino

occupazione di suolo pubblico. L'interessato a tal fine deve presentare domanda almeno 8 giorni prima dell'inizio delle riprese indicando:

1. Denominazione del soggetto richiedente

a. Cognome , nome , indirizzo, telefono e/o recapiti del soggetto richiedente e del legale rappresentante

b. Oggetto delle riprese e comunque ogni indicazione utile per comprendere le finalità delle riprese stesse

c. Durata delle riprese, la località di svolgimento delle stesse ,il giorno e l'orario di inizio.

Nell'autorizzazione vengono stabilite le condizioni, le modalità, il tempo dell'esecuzione e le prescrizioni atte a salvaguardare il patrimonio artistico/culturale/turistico della città.

5. La tariffa viene annualmente determinata dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe Cosap.

6. Il rilascio del provvedimento di concessione è rilasciato dal servizio competente previo versamento da parte del soggetto richiedente dei seguenti oneri:

- Marca da bollo vigente;

- Canone dovuto;

- Deposito cauzionale effettuato tramite emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di San Gimignano. L'entità della suddetta cauzione viene fissata nella misura dal 50% (cinquantapercento) del canone dovuto, la stessa, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla richiesta del titolare della concessione.

TITOLO VII – SANZIONI

Art. 63 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- Per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone o delle rate alle prescritte scadenze del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% del canone dovuto, con un minimo di 10,00 €.

- La sanzione di cui sopra è ridotta, sempre che la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziate verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza, ad un ottavo, con un minimo di € 2, se il pagamento viene eseguito nel termine di giorni 30 dalla data di scadenza.

2. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, con minimo di € 51 in aggiunta, comunque, alle sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.

3. Nel caso di installazioni abusive, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 27 del presente Regolamento.

4. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

5. Ferme restando le applicazioni delle sanzioni previste del presente Regolamento chiunque occupa suolo pubblico senza avere presentato la domanda di cui al precedente art. 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Per altre violazioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 51 a € 258. Chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni del presente Regolamento oppure commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.

6. Le sanzioni amministrative per le violazioni alle modalità di proselitismo di cui all'art. 33 comma 1 lettera l) vengono così stabilite:

- Sanzione amministrativa di € 100,00 per chiunque effettua attività di proselitismo fuori dalle Logge poste in Piazza Duomo sottostanti il Teatro dei Leggieri.

- Sanzione amministrativa di € 40,00 per chiunque effettui attività di proselitismo senza aver presentato la relativa domanda all'ufficio competente.

7. Le sanzioni si applicano anche nei confronti di chiunque esegua un'occupazione d'urgenza omettendo o ritardando, senza giustificato motivo, la domanda prescritta dall'art. 4, ovvero attestando senza fondamento le circostanze che hanno determinato l'occupazione stessa.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. Da tale data cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche contenute in altri regolamenti comunali.
2. Le concessioni permanenti rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione di quelle relative agli accessi carrabili ed ai passi carrabili, cessano la propria validità al 31.12.2016, data entro la quale, qualora interessati ad ottenere una concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si dovrà presentare domanda con le modalità e le condizioni stabilite dalla nuova disciplina regolamentare.